

	<p><i>Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione</i> <i>"Giovanni Marchitelli"</i> Via Roma, 22/bis - 66047 VILLA SANTA MARIA (CH) - C.F. 81001840693 Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561 CHRH01000N@istruzione.it - CHRH01000N@pec.istruzione.it - www.istitutoalberghierovillasantamaria.it</p>	
---	---	---

I.P.S.S.A.R. "G. Marchitelli"
Prot. 0021297 del 13/12/2024
I (Uscita)

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

ANNESSO ALL'I.P.S.S.A.R.

"G. MARCHITELLI" DI VILLA S. MARIA

Integrato e modificato dal Collegio Educativo in data 22.11.24

Approvato con delibera n. 26 del Consiglio d'Istituto del 09.12.24

Assunto agli atti della Scuola con prot. n. 21297 del 13.12.24

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

Articolo 1

(Principi)

I principi cui si ispira il presente Regolamento sono quelli della normativa vigente nella scuola e sono intesi a una organizzazione partecipativa delle componenti Convitto - Scuola - Famiglia che interagiscono ai fini della formazione ed educazione dell'Alunno-Convittore.

Articolo 2

(Posti disponibili)

Il convitto annesso all'IPSSAR "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria è formato ubicato su due sedi (maschile e femminile) dislocate in due edifici differenti. Sono parte integrante della Scuola e, attraverso l'operato del personale educativo, completano la formazione degli alunni offrendo opportunità di apprendimento e di socializzazione.

La sezione Maschile dispone di n° 100 posti, mentre quella Femminile di n° 96 posti.

A richiesta è possibile usufruire del servizio di semiconvitto, che prevede le seguenti attività: mensa, riposo, ora studio ed esclude il pernottamento. Il regime di semiconvittualità è regolamentato, per quanto compatibile, dal presente regolamento e da quanto deliberato in materia dal Consiglio di Istituto.

Articolo 3

(Ammissione al convitto)

1. I convittori, convittrici e semiconvittori, che da qui e nel seguito chiameremo semplicemente "*convittori*", sono ammessi in Convitto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
2. Possono presentare domanda di ammissione al Convitto ai genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i quali i genitori tutori o esercenti la potestà genitoriale si assumono la responsabilità del pagamento degli oneri economici della permanenza in convitto, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. siano iscritti per l'A.S. di riferimento all'I.P.S.E.O.A. di Villa Santa Maria;
 - b. siano in regola con il pagamento della retta convittuale relativa agli AA.SS. precedenti;
 - c. non abbiano morosità pregresse per rette convittuali, tasse scolastiche e quant'altro, per altri figli già frequentanti il convitto;
 - d. non siano esclusi dalla graduatoria con provvedimento del Dirigente Scolastico o del Consiglio d'Istituto per comportamento incompatibile con la vita del convitto;
 - e. non abbiano compiuto 20 anni di età all'inizio dell'anno scolastico di riferimento (1° settembre);
 - f. sottoscrivano il contratto di permanenza in convitto e producano la documentazione richiesta e specificata sul sito della Scuola ed alla quale si fa espresso riferimento. Si specifica che, in caso di mancata firma del contratto e/o omissione della presentazione della medesima non potranno essere ammessi in convitto e se già ammessi potranno essere sospesi dalla frequenza del convitto sino alla presentazione ed espulsi qualora la consegna della suddetta documentazione non avvenga entro il termine di 30 giorni concesso con la richiesta da parte dell'Amministrazione.
3. I richiedenti che presentino la domanda oltre i termini stabiliti non verranno ammessi in convitto salvo richiesta di deroga da parte dell'aspirante che eventualmente sarà

disposta dal Consiglio di Istituto, sentiti i coordinatori del Convitto sez. maschile e femminile, per gravi e documentati motivi e sempre che siano disponibili i posti in convitto, tenuto conto non solo della disponibilità effettiva di posti letto ma anche della dotazione organica del personale che non potrà divenire insufficiente a seguito dell'ammissione di convittori ritardatari disposta dopo la determinazione dell'organico del personale educativo e ATA da parte degli organi competenti.

In caso di carenza di posti disponibili, tenuto conto dei posti letto e della dotazione organica del personale educativo ed ATA, gli aspiranti convittori che hanno presentato la domanda di ammissione in convitto dopo la scadenza dei termini previsti dal regolamento e dal Consiglio di Istituto saranno collocati in una seconda graduatoria, a cui si attingerà solo qualora si liberino dei posti in convitto per il ritiro dei convittori già ammessi.

Resta inteso che i convittori ammessi con la deroga di cui ai due precedenti capoversi dovranno versare la rata in essere o quota conteggiata in base al periodo di effettivo utilizzo del servizio al momento della comunicazione dell'ammissione e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa, sotto pena della revoca della medesima.

4. All'atto dell'iscrizione al Convitto, i genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli esercenti la potestà genitoriale, sono tenuti obbligatoriamente, come requisito d'accesso ai sensi dell'art.3 n.2 lett. "F" del presente regolamento, a presentare un certificato del medico di base, o struttura ASL, che attesti l'idoneità alla vita convittuale ed eventuale verbale di accertamento della commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92 e/o commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile.
5. All'atto dell'ammissione in convitto la famiglia è tenuta a comunicare eventuali allergie o intolleranze a farmaci, a cibi o ad altro e a presentare la relativa scheda sanitaria, da redigere a cura del medico curante, tramite l'apposita modulistica che potrà essere scaricata dal sito della scuola, nonché qualsiasi altra patologia rilevante per la vita in comunità e che possa presentare pericolo per il convittore stesso e/o gli altri ragazzi; l'inosservanza di tale adempimento comporterà l'esclusione del richiedente dalla graduatoria di ammissione al convitto ai sensi dell'art.3 n.2 lett."F" del presente regolamento.
6. La domanda per l'ammissione al convitto deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro la data e con le modalità che saranno stabilite con delibera del Consiglio d'Istituto e pubblicata all'albo telematico del sito internet della scuola.
7. Il Dirigente Scolastico formulerà una Graduatoria provvisoria. I richiedenti non ammessi riceveranno comunicazione scritta entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. E' possibile presentare istanza di revisione, da parte degli interessati, entro dieci giorni dall'invio della comunicazione da parte dell'Istituto. L'istanza di revisione, in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà essere presentata a mano direttamente presso la segreteria della scuola o inviata tramite PEC all'indirizzo chrh01000@pec.istruzione.it
Dopo l'esame delle eventuali istanze di revisione o in assenza di esse, si procederà alla approvazione della graduatoria definitiva entro il 15 luglio.
8. Tutti i convittori iscritti alla prima classe, in età e in perfetto curriculum scolastico, avranno la precedenza in graduatoria sui convittori delle classi 2-3-4 e 5.
9. Le eventuali rinunce al Convitto dovranno pervenire presso la Segreteria della Scuola tempestivamente e per iscritto. Saranno rimborsate le quote già versate per un importo proporzionale al periodo trascorso in convitto e solo se il posto sarà occupato da nuovo convittore. Per nessun motivo si darà luogo al rimborso delle quote versate nel caso in cui il posto in convitto dovesse rimanere vacante.

Articolo 4

(Accesso ai diversamente abili)

Il Convitto non dispone di personale specializzato a supporto di alunni disabili

(*docenti/educatori di sostegno, personale specializzato della ASL, Comune e/o Regione, o appartenente ad organizzazioni di volontariato e comunque tali da assicurare una presenza continua e costante nelle ore pomeridiane e notturne*), idoneo a supportare e gestire la presenza di persone diversamente abili con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione e con minorazioni che comportino ridotta autonomia personale, necessitando di interventi assistenziali continuativi e globali nella sfera individuale e/o in quella relazionale.

Il Convitto non è dotato delle misure impiantistiche ed edilizie previste dalla Legge 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Sino a quando il Convitto non sarà dotato del suddetto personale e provvisto delle relative misure di cui alla L. 81/08, a maggior tutela del diversamente abile, **non** potranno essere ammessi alunni portatori di handicap con autonomia personale limitata e che presuppongano un'assistenza continuativa, individualizzata e competente nel corso delle 24 ore

Articolo 5

(*La retta e la cauzione*)

1. Le modalità di pagamento e la scadenza delle rate per la frequenza del Convitto sono stabilite annualmente, con apposita delibera, dal Consiglio d'Istituto e riportate sul modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione.
2. Il mancato pagamento anche di una sola rata della retta convittuale entro 30 giorni dal termine fissato per la scadenza, comporta l'immediata esclusione dalla graduatoria e/o espulsione dal Convitto. Le rate versate oltre la scadenza prevedono il versamento di una mora dell'importo stabilito dal Consiglio di Istituto.
3. All'atto del pagamento della prima rata della retta convittuale, i Convittori sono tenuti a versare, con bollettino postale che sarà fornito dall'Istituto, la somma di euro 80,00, a titolo di cauzione per eventuali danni materiali al patrimonio convittuale.
Il mancato versamento della cauzione comporterà l'esclusione dalla graduatoria.
4. La morosità pregressa nel pagamento delle rate della retta convittuale è condizione ostativa all'ammissione in convitto anche per fratelli/sorelle del convittore già frequentante per il quale si è verificata l'inadempienza da parte dei genitori, tutori o esercenti la potestà genitoriale ai sensi del precedente art. 3 n.2 lett."C".
5. In caso di danneggiamento dei beni convittuali,
 - a. qualora ne sia individuato l'autore, l'importo del risarcimento per la riparazione sarà prelevato dalla cauzione versata e se non sufficiente il maggior importo verrà richiesto ai genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli esercenti la potestà genitoriale del responsabile sottoscrittori della domanda di ammissione al convitto;
 - b. nel caso di impossibilità a identificare l'autore, la relativa spesa si preleverà dalla somma versata a titolo di cauzione da tutti i componenti della camera – *se il danno è stato arrecato in una stanza* - in subordine, del piano di riferimento ed in via di ulteriore subordine, di tutti i convittori, in relazione all'ubicazione del danno.
6. Al termine della frequenza in Convitto, la cauzione versata o l'eventuale somma residua a seguito di prelievo per risarcimento dei danni (ossia la somma versata a titolo di cauzione all'inizio dell'anno meno le eventuali somme prelevate sia per danni arrecati personalmente e sia per danni dei quali non sia stato possibile identificare l'autore) verrà restituita.
7. La somma versata a titolo di cauzione non è, in nessun caso, produttiva di interessi e, nel caso in cui venisse utilizzata, sarà richiesta dalla scuola l'integrazione della stessa; la mancata integrazione della cauzione entro 15 giorni dalla richiesta comporterà la sospensione della frequenza del Convitto sino all'avvenuto pagamento.
8. Sarà cura della scuola comunicare alla famiglia il prelievo da effettuare sulla cauzione ed i genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli

esercenti la potestà genitoriale, potranno far conoscere le proprie osservazioni con memoria scritta da comunicarsi entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento di prelievo della somma, presentata a mano direttamente presso la segreteria della scuola inviata tramite PEC all'indirizzo chrh01000n@pec.istruzione.it. Entro i successivi 10 giorni il Dirigente Scolastico deciderà definitivamente sul prelievo da effettuare.

Articolo 6

(Dotazione, assegnazione camere)

1. All'atto dell'ingresso in Convitto, ai convittori verrà assegnato un posto in una stanza, precedentemente individuata dagli educatori sulla base di criteri riferiti all'età e classe scolastica e solo residualmente si terrà conto di eventuali richieste dei genitori e dei convittori stessi, se debitamente motivate.
Una volta assegnata la camera non potrà essere cambiata ma resta salva la facoltà del coordinatore del Convitto, sentiti gli altri educatori ma a suo insindacabile giudizio, di effettuare spostamenti di camera anche immediati e senza alcun preavviso qualora si verificano motivi di incompatibilità o, comunque, di necessità da qualsivoglia motivo determinata.
2. Il Convitto fornisce ai convittori 3 pasti (colazione, pranzo e cena), un posto letto dotato della sola rete ed un armadietto. Sono a carico dei convittori materasso, lenzuola, coperte, cuscino e tutti gli oggetti personali necessari ad una decorosa permanenza.
3. Il materasso e il cuscino ignifughi devono rispondere alla classe di fuoco 1IM, in relazione al DM 09/04/94. I genitori devono fornire la relativa certificazione il primo giorno di ingresso in Convitto.
4. Ogni convittore è responsabile delle suppellettili che usa; ai sensi del precedente art. 5 n. 4, qualora sia accertato che eventuali danni siano stati prodotti volontariamente, verranno adottati i provvedimenti pecuniari e disciplinari opportuni nei confronti del responsabile, che sarà allontanato dal Convitto fino a quando il danno non sarà risarcito; se il responsabile non verrà individuato, i danni saranno addebitati a tutti gli occupanti della camera in cui il danno si è verificato.
5. La scuola fornisce il servizio mensa, le attrezzature ricreative ed educative e la piccola manutenzione. L'Amministrazione provinciale fornisce il rinnovo degli arredi, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, con impianti annessi, nonché tutte le utenze.
6. E' vietato, in ragione delle normative sulla sicurezza ed antinfortunistiche, inserire nella camera mobili e suppellettili da parte delle famiglie. Eventuali richieste, per esigenze specifiche individuali, andranno rivolte per iscritto al Dirigente Scolastico, il quale, sentito il RSPP, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad autorizzarle.
7. A fine anno scolastico, i genitori sono tenuti a ritirare gli effetti personali. In caso di necessità, è possibile lasciare il materasso debitamente coperto con cellophane e scotch, a carico del richiedente, apponendovi il nome. E' da precisare che si dovrà firmare una dichiarazione nella quale si esime la scuola/il Convitto da eventuali danni o furti, anche in previsione di manutenzioni degli edifici.

Articolo 7

(Atto d'assenso)

I genitori, i tutori, i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti il primo giorno di ingresso in Convitto, a prendere visione del regolamento e a sottoscriverne il relativo atto d'assenso. Anche i convittori maggiorenni avranno l'obbligo di prendere visione del regolamento.

Articolo 8

(Orari)

1. Il convitto è in funzione dal termine delle lezioni del lunedì -o del giorno di rientro post festivo- alle ore 8.10 del venerdì -o del prefestivo-; dalle ore 8.10 al termine delle lezioni scolastiche il Convitto rimarrà chiuso.

2. I convittori al rientro a scuola il lunedì -o giorno post festivo- registreranno la propria presenza su apposito registro depositato all'ingresso dell'Istituto per comunicare al personale della mensa il numero dei pasti da predisporre per il pranzo.
3. I convittori, dall'inizio delle lezioni del giorno di venerdì o del giorno prefestivo, sono considerati non più presenti in convitto nel momento in cui entrano a scuola e il ritorno a casa avverrà senza ulteriore rientro in convitto.
4. Al momento dell'arrivo a scuola, il Lunedì mattina o il giorno postfestivo, ai convittori sarà consentito di depositare i bagagli presso un locale idoneo messo a disposizione dalla scuola sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico. Al termine delle lezioni i convittori potranno ritirare i bagagli e far ingresso in convitto. Si specifica che i bagagli dovranno tassativamente riportare una targhetta riportante il nome e il cognome del convittore.
5. Il convittore deve rispettare gli orari che regolano i momenti della vita convivtuale; essi sono così stabiliti, salvo eventuali variazioni che si rendano necessarie, previa autorizzazione del Dirigente scolastico:
 - Sveglia: ore 7.00;
 - Colazione: dalle ore 7.00 alle ore 07.40 convittori e dalle 07.40 alle 08.00 convittrici
 - Pranzo: termine lezioni
 - Studio pomeridiano: dalle ore 16.15 alle ore 17.15 o 16.30 -17.30
 - Attività educative e di laboratorio dalle ore 17.15
 - Uscita pomeridiana non accompagnata (per gli autorizzati): dalle ore 17.30 alle 19.00
 - Cena: dalle ore 19,15
 - Attività educative facoltative: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
 - Passeggiata serale (per gli autorizzati): dalle ore 20.30 alle ore 22.00
 - Termine attività in sala ricreativa: ore 22.00
 - Dormizione: dalle ore 22.00

Articolo 9

(Gestione delle uscite e attività non promosse e/o gestite dal convitto)

1. Le uscite dal convitto, sia definitive, per ritorno a casa, che temporanee, presuppongono che i convittori siano prelevati da uno dei genitori, *tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184* ed esercenti la potestà genitoriale o che vi sia richiesta/autorizzazione scritta da parte dei medesimi inviata esclusivamente via email ai seguenti indirizzi, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento con firma del richiedente. Il genitore affidatario, in caso di separazione o divorzio, è tenuto a informare l'altro genitore e a firmare anche in nome e per conto dell'altro genitore.

Convitto femminile:

convittofemminilecomunicazioni@istitutoalberghierovillasantamaria.it

Convitto maschile:

convittomaschilecomunicazioni@istitutoalberghierovillasantamaria.it

- L'email dovrà pervenire entro le ore 20.00 del giorno precedente.
- L'uscita può avvenire solo dopo autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato.
- L'uscita anticipata viene debitamente annotata sugli appositi registri.
- L'uscita temporanea è autorizzata dopo le 17.30 con rientro entro le ore 22.00 e può essere revocata dagli educatori qualora lo ritengano necessario a seguito di sanzioni disciplinari irrogate dagli educatori stessi o dagli insegnanti durante l'orario scolastico.

2. L'allontanamento arbitrario e non autorizzato comporterà automaticamente la sanzione determinata ai sensi del regolamento di disciplina dell'Istituto al quale si rimanda e, in caso di reiterazione del comportamento, l'espulsione dal Convitto sempre con riferimento al già citato Regolamento di Disciplina dell'Istituto.
3. I Convittori maggiorenni sono tenuti a rispettare le regole di organizzazione e convivenza del Convitto, indipendentemente dalla loro maggiore età.
4. Convittori maggiorenni e minorenni fanno riferimento a un unico status, che è quello di convittore e pertanto non è ammessa l'uscita definitiva dal convitto con la sola firma del convittore maggiorenne il quale, pertanto, potrà essere autorizzato esclusivamente mediante e-mail secondo la procedura di cui all'art. 9 n.1; qualsiasi altra modalità di uscita sarà considerata non autorizzata e quindi come "*allontanamento arbitrario e non autorizzato dal convitto*" sanzionato a norma del regolamento di disciplina dell'Istituto e del precedente punto n.2 del presente articolo.
5. Qualsiasi attività sportiva al di fuori di quelle promosse dall'istituzione educativa (piscina, palestra, etc.) è consentita sempre con autorizzazione dei genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale tramite richiesta permanente annuale, con la determinazione dei giorni di svolgimento delle attività da effettuarsi dopo l'ora studio (salvo esigenze particolari debitamente documentate);
6. I rientri anomali e/o oltre gli orari previsti, non giustificati o non preavvisati indicati sulla richiesta di autorizzazione all'uscita, saranno comunicati tempestivamente dagli educatori a uno dei genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale e comporteranno sanzione disciplinare con possibilità di revoca dell'autorizzazione concessa.
7. Discrezionalmente ed insindacabilmente il Dirigente Scolastico e/o gli educatori, potranno decidere la revoca delle autorizzazioni di uscita temporanea, definitiva e per attività sportive, in relazione alle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei convittori interessati o qualora ravvisassero particolari condizioni di criticità e precaria sicurezza, dovute a fatti imprevisti e contingenti.
8. I convittori sono affidati al Convitto dal termine delle attività didattiche fino all'inizio di quelle del giorno successivo
9. I convittori possono essere prelevati da uno dei genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale, mediante firma sul registro generale; potranno altresì essere prelevati da altra persona maggiorenne, compreso il genitore non affidatario, solo se munita di delega scritta e copia di documento di identità del genitore.

Articolo 10

(Uscita pomeridiana e serale)

10. I convittori usufruiranno di uscita pomeridiana senza accompagnatori solo se richiesto espressamente dai genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale, i quali potranno richiedere ed autorizzare la libera uscita del figlio/a dalle ore 17.30 – 19.00, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità.
11. Durante l'uscita libera in parola, i convittori sono tenuti a tenere il cellulare acceso, affinché sia possibile contattarli in ogni momento.
12. I convittori usufruiranno di uscita serale senza accompagnatori solo se richiesto espressamente dai genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale, i quali potranno richiedere ed autorizzare la libera uscita del figlio/a dalle ore 20.30 alle 22.00, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità. In caso di sanzione disciplinare e comunque a discrezione e giudizio insindacabile dell'educatore in servizio, l'uscita può essere sospesa.
13. Il convittore è tenuto a ripresentarsi in Convitto all'orario prestabilito, in caso contrario si applicheranno le sanzioni disciplinari, la cui entità è stabilita dall'educatore responsabile,

facendo riferimento in ogni caso al Regolamento di Disciplina dell'Istituto.

14. Gli Educatori, in qualsiasi momento, in relazione a comportamenti contrari al presente regolamento, nonché alle normali regole di convivenza della comunità educante, potranno revocare l'uscita ai convittori interessati.
15. Il convittore che non ha partecipato alle lezioni perché malato non può usufruire della libera uscita né frequentare le attività pomeridiane e serali proposte e in cui è impegnato neppure con autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale.
16. I movimenti di uscita e rientro saranno annotati su apposito registro.
17. Durante l'uscita è fatto divieto assoluto di utilizzare mezzi di trasporto privati (autovetture, motocicli, biciclette e quant'altro) propri o altrui.

Articolo 11

(Rientro in Convitto)

18. I convittori sono tenuti a rientrare a scuola il giorno seguente al giorno festivo o al giorno di sospensione delle lezioni entro le ore 8.10 e a comunicare la loro presenza sul registro sopra menzionato, salvo ritardi debitamente giustificati.
19. I convittori, solo dopo l'uscita da scuola al termine delle lezioni, riassumono lo stato di convittore, con tutti i doveri connessi a tale stato.
20. I genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed esercenti la potestà genitoriale, sono tenuti a giustificare, anche telefonicamente, l'assenza del figlio e/o l'eventuale posticipo del rientro specificando l'orario di ingresso al convitto.
21. L'Educatore può informarsi in ordine all'assenza del convittore contattando telefonicamente la famiglia.

Articolo 12

(Organizzazione dei convittori)

1. Ove possibile i convittori sono organizzati in squadre omogenee con la classe di appartenenza.
2. In caso di assenze del personale educativo e/o per qualsiasi esigenza organizzativa il numero di Convittori va ripartito equamente tra gli Educatori in servizio.

Articolo 13

(Assistenza medica e Servizio Infermieristico)

1. In Convitto, in orario pomeridiano, è presente un servizio di assistenza infermieristica a disposizione dei convittori e dei semiconvittori
2. Tutti i convittori all'arrivo in Convitto devono essere muniti delle certificazioni e consegnare le dichiarazioni di cui al precedente art. 3 ai n. 4 e 5, in ogni caso i genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4/5/83 n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale devono consegnare scheda sanitaria in cui siano dichiarate eventuali malattie, terapie, vaccinazioni, allergie e quant'altro utile e necessario, compilata dal medico curante e consegnata all'infermiere in servizio presso il convitto il quale provvederà a conservarla tutelandone la privacy.
3. La mancata presentazione delle certificazioni e dichiarazioni di cui al punto n°3 comporterà la sanzione della sospensione della frequenza del convitto sino al momento della consegna ai sensi dell'art. 3 n.2 lett."F", n.4 e n.5.
4. In caso di necessità è prevista la chiamata del 118 o della Guardia Medica.
5. Eventuali farmaci necessari al convittore, se regolarmente prescritti dal medico e dopo avere informato gli educatori, saranno conservati dall'infermiere del convitto e consegnati ai ragazzi su loro richiesta, solo se corrispondenti ai farmaci autorizzati dal medico curante sulla scheda sanitaria di cui al precedente punto n° 2.
6. I genitori, informati tempestivamente dall'educatore, sono tenuti a riprendere dal convitto nel più breve tempo possibile il figlio malato. Nel caso in cui i genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4/5/83 n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale o delegati

non possano arrivare per le ore 8.30 il ragazzo verrà trasferito presso l'infermeria allestita a scuola.

Articolo 14

(Divieto di consumo di bevande alcoliche e di fumo)

1. E' assolutamente vietato in qualsiasi locale del convitto far uso di bevande alcoliche.
2. E' assolutamente vietato fumare in qualsiasi locale del convitto.
3. La violazione di una tale disposizione comporta la sanzione disciplinare dell'allontanamento dal convitto per massimo 15 giorni e il pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata secondo le vigenti normative.

Articolo 15

(Fondi residui)

Eventuali fondi residui delle quote annuali vanno reinvestiti per l'acquisto di attrezzature, sussidi, materiali.

TITOLO II – IL CONVITTORE

Articolo 16

(Comportamento – Diritti e Doveri)

1. Il convittore ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita del Convitto.
2. Il convittore è tenuto a rendere conto agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. Eventuali violazioni disciplinari commesse a scuola e carenze nel rendimento scolastico, su segnalazione degli insegnanti, potranno essere censurate disciplinarmente anche in sede convittuale. Parimenti eventuali comportamenti scorretti tenuti in Convitto, debitamente segnalati dagli educatori, saranno valutati disciplinarmente anche a scuola influenzando sul voto in condotta e sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a eventi in cui è coinvolto l'Istituto.
3. Su richiesta del coordinatore del convitto e con l'assenso del Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe provvederà a riportare sul registro elettronico scolastico le annotazioni disciplinari irrogate dall'educatore all'alunno-convittore per i comportamenti scorretti tenuti in convitto.
4. Gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra.
5. I convittori dovranno sempre mantenere un comportamento corretto e un contegno disciplinato durante i diversi momenti della vita in convitto, nel rispetto dei compagni e del personale addetto.
6. Il convittore è tenuto ad osservare gli orari predisposti per le attività, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale.
7. E' vietato recarsi dal piano ove è situata la propria camera ad un altro e/o introdursi nelle camere di altri convittori senza il consenso degli occupanti e dell'educatore.
8. Il convittore deve rispettare le sanzioni disciplinari irrogate dall'educatore.
9. I convittori devono recarsi a mensa con gli Educatori e solo su invito dei medesimi; è vietato recarsi a mensa senza la chiamata dell'educatore e senza rispettare il proprio turno di mensa; non è consentito rimanere in camera durante l'orario di mensa.
10. Nel recarsi a mensa il convittore dovrà tenere un comportamento corretto e dovrà rispettare la fila senza scavalcarla; non è consentito allontanarsi dalla mensa senza il permesso dell'Educatore.
11. In caso di interruzione delle attività didattiche o convittuali per occupazione prolungata della Scuola o autogestione, calamità naturali e altri eventi simili non programmati, i

convittori dovranno far rientro in convitto e il personale avvertirà le famiglie reperibili affinché gli stessi facciano rientro a casa nel modo più celere possibile.

12. La funzione del convitto annesso all'I.P.S.E.O.A. di Villa S. Maria (CH) è strettamente connessa al funzionamento della scuola e alla frequenza delle lezioni. Nel caso in cui vi siano, da parte dei convittori, scioperi, occupazioni, autogestioni, coloro i quali non avranno frequentato regolarmente le lezioni, avranno l'obbligo di tornare in famiglia e potranno far rientro in convitto solo se accompagnati dai genitori o provvisti di giustificazione. Rimane garantito, per coloro che non aderiranno alle iniziative di cui sopra, frequentando regolarmente le lezioni, il diritto di permanenza in convitto.
13. Non è consentito l'uso dello smartphone durante l'ora di studio e nel corso del riposo notturno. Qualora fosse necessario, l'educatore potrà farsi consegnare il telefonino, fino al termine delle predette attività.
14. I convittori non possono tenere accese radio, casse bluetooth o altre fonti sonore che possano arrecare disturbo durante l'ora studio e in ogni caso dopo le ore 22.00. Anche negli altri orari, le suddette apparecchiature andranno tenute accese con un volume moderato e comunque tale da non arrecare disturbo.
15. E' consentito l'uso del televisore in camera solo durante il tempo libero e non oltre le ore 22.30 purché ci sia accordo da parte di tutti i convittori ospitati nella stessa camera e il volume non arrechi disturbo agli altri. La visione dei programmi televisivi è a discrezione degli Educatori.
16. I convittori a mensa, sono tenuti ad avere un abbigliamento consono, rispettoso dell'igiene e decoroso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non potranno accedere a mensa con ciabatte, cappelli, bandane, canottiere e pantaloncini corti sopra il ginocchio.

Articolo 17

(Ordine e pulizia)

1. Il Convittore è tenuto al rispetto dell'igiene personale, dell'ordine e della pulizia della propria camera, dei servizi igienici e di tutti i locali del convitto.
2. I convittori devono lasciare la propria stanza in ordine al fine di consentire la pulizia quotidiana da parte dei collaboratori scolastici; gli indumenti e la biancheria intima che dovesse essere lasciata in giro per la camera e nel bagno della stessa verrà gettata nei rifiuti dai collaboratori scolastici addetti alla pulizia delle camere.
3. E' vietato imbrattare e/o apporre adesivi su muri, armadi o porte delle stanze e del convitto in genere; è proibito fumare in ogni ambiente del convitto e sue pertinenze; è vietato altresì consumare bevande alcoliche, detenere stufe a gas o elettriche, bollitori e/o fornelli o altra attrezzatura per cucinare.

Articolo 18

(Furti)

1. L'Istituto, il convitto e il relativo personale, non sono responsabili per furti di cose o di denaro subiti dai convittori e non rispondono degli oggetti di valore tenuti in camera e nei locali convittuali.
2. Il personale educativo effettuerà, con periodicità, senza preavviso, in presenza del convittore, controlli nella stanza assegnatagli e potrà chiedere al convittore di aprire il suo armadietto. L'eventuale diniego sarà sanzionabile disciplinarmente saranno inoltre convocati i genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale per procedere all'apertura coattiva dell'armadietto stesso.

Articolo 19

(Malattia)

In caso di malattia dei convittori, l'Istituto o l'Educatore avvertirà immediatamente i

genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale i quali saranno tenuti a riprendere i propri figli nel più breve tempo possibile anche mediante persona munita di delega scritta e corredata da una copia di un documento di identità dei genitori. Qualora i genitori, tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed esercenti la potestà genitoriale o loro delegato non fossero in grado di venire a riprendere il convittore entro le ore 08.30 della mattina, l'educatore accompagnerà il convittore presso l'infermeria dell'istituto dove verrà affidato alla sorveglianza dei collaboratori scolastici e degli insegnanti fino al momento del prelievamento da parte del genitore o di un suo delegato.

Articolo 20
(Studio pomeridiano)

Lo studio pomeridiano è obbligatorio per i convittori; le assenze arbitrarie dei convittori non autorizzate dal Personale Educativo verranno annotate dagli Educatori di servizio e nei confronti dei convittori assenti senza giustificato motivo verranno adottati i provvedimenti disciplinari del caso.

Articolo 21
(Attività educative)

I convittori partecipano almeno a una delle attività educative (*sportive, ludiche e culturali*), promosse ed organizzate dal Personale Educativo, ai fini di un effettivo coinvolgimento nella vita convittuale.

Articolo 22
(Rappresentanti di Convitto)

All'interno del Convitto, l'espressione delle esigenze collettive dei convittori è riportata dai rappresentanti di convitto eletti all'inizio dell'anno dai convittori stessi. I rappresentanti di convitto, sulla base delle richieste dei convittori stessi, formulano al Dirigente Scolastico e al Coordinatore degli educatori -*che può essere da loro chiamato a partecipare alle riunioni dei rappresentanti di convitto e/o convittori*- proposte tendenti a migliorare la vita convittuale, segnalano eventuali inconvenienti e disfunzioni, che possano limitare la funzionalità del Convitto stesso. Possono, inoltre, con richiesta motivata, formulare al Collegio degli Educatori proposte di modifica del presente regolamento.

TITOLO III – IL PERSONALE EDUCATIVO

Articolo 23
(Vigilanza e assistenza)

Il personale educativo, oltre quanto disposto dal CCNL di competenza e dalle norme successive svolge i seguenti compiti:

1. Accoglienza e vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata e uscita da scuola, dal termine delle lezioni del lunedì o del giorno postfestivo, al venerdì mattina o giorno prefestivo in cui terminano le lezioni.
2. Tengono aggiornati i registri predisposti e necessari allo svolgimento della vita convittuale, registrando su ognuno, in modo chiaro, i fatti di maggior rilievo da sottoporre ai colleghi del turno seguente e/o all'Educatore Coordinatore; essi

annoteranno su appositi registri di squadra gli elementi utili al fine di ottenere una valutazione globale sul profilo dello studente.

3. provvedono alla sveglia dei convittori, annotando su apposito registro eventuali ammalati ed i disturbi riferiti; analogamente, nei turni di mensa, annoteranno gli alunni convittori assenti al mattino e comunicheranno all'ufficio didattica i nomi dei convittori assenti.
4. Gli Educatori in servizio nel turno di notte vigilano affinché tutti i convittori dalle ore 22.00 siano nelle proprie camere e dalle ore 22.30 non tengano accese luci, radio, televisori e altre fonti audiovisive e/o di disturbo.

Articolo 24

(Funzioni aggiuntive)

Il Convitto può prevedere l'individuazione di n° 2 funzioni aggiuntive che collaborano attivamente per:

- Orientamento, in sinergia con la funzione strumentale della scuola
- Coordinamento attività convittuali.

Le funzioni possono essere ripartite tra i due Convitti e o suddivise tra più educatori.

Articolo 25

(Educatore Coordinatore)

1. L'Educatore Collaboratore del Dirigente Scolastico (più semplicemente detto "Coordinatore") verifica il funzionamento dei servizi mensa e cucina, dei servizi di guardaroba, dei servizi di infermeria e di qualsiasi altra attività convittuale ed esercita la vigilanza generale per quanto riguarda le mansioni ausiliarie nel Convitto. Di tale attività è delegato a inizio dell'anno scolastico dal Dirigente Scolastico con suo provvedimento con il quale potrà ampliarne le mansioni a sua discrezione sempre nell'ambito della normativa di riferimento. Il coordinatore risponderà del suo operato direttamente e unicamente al Dirigente Scolastico.
2. L'Educatore Coordinatore coordina gli Educatori per quanto riguarda lo svolgimento dei vari momenti della vita dei convittori e cura gli aspetti organizzativi relativi a:
 - o turni di servizio personale educativo;
 - o recuperi, assenze, sostituzioni;
 - o predisposizione registri necessari al funzionamento del convitto;
 - o attività ricreative, educative e formative per i Convittori;
 - o rapporti con le famiglie e con i docenti;
 - o provvedimenti disciplinari agli alunni Convittori.

Tale funzione è svolta in collegamento con il Dirigente scolastico; pertanto il Coordinatore, individuata una particolare esigenza o una disfunzione, si consulterà con il Dirigente scolastico per la soluzione più opportuna.

3. Il Coordinatore conserva nel proprio ufficio i Registri necessari alla organizzazione della vita convittuale:
 - o Movimento convittori;
 - o Cartelle biografiche personali Convittori;
 - o Comunicazioni interne Personale Educativo;
 - o Rapporti disciplinari;
 - o Manutenzione;
 - o Registri squadre.

Articolo 26

(personale di convitto)

Nel convitto sono presenti:

- collaboratori scolastici addetti alla pulizia delle camere e degli spazi comuni
- collaboratori con mansione di custodia pomeridiana e notturna
- infermiere

- guardarobiere

Nei locali della mensa attigua al Convitto Maschile sono presenti: collaboratori scolastici addetti alla mensa ai sensi del piano annuale delle attività, cuochi.

Tutto il personale addetto e/o che presti attività a qualsiasi titolo e/o che per qualsivoglia motivo acceda nei locali della cucina e/o nella mensa del convitto dovrà essere in possesso delle autorizzazioni di legge per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e somministrazione di sostanze alimentari e il personale destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve inoltre essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Il suddetto personale collabora ed interagisce con il Personale Educativo sotto la supervisione del coordinatore di convitto.

Articolo 27

(Sanzioni)

1. I provvedimenti disciplinari relativi al convitto prevedono sempre l'obbligo della frequenza a scuola, viceversa i provvedimenti disciplinari scolastici che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, comportano, automaticamente, la sospensione anche dal convitto.
2. I provvedimenti disciplinari relativi al convitto influiranno negativamente sul voto in condotta e sulla possibilità di partecipazione a viaggi di istruzione e a eventi che coinvolgono l'Istituto.
3. Le sanzioni disciplinari irrogate a scuola avranno efficacia anche in convitto.
4. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno.
5. La riparazione non estingue la mancanza disciplinare.
6. Ai convittori che violano le disposizioni del presente regolamento e/o comunque, mancano ai propri doveri di rispetto e correttezza verso persone e cose, si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina di Istituto secondo le procedure ivi spiegate e che qui si intendano integralmente riportate e ritrascritte.
7. Esclusivamente per i convittori e solo per mancanze lievi è prevista la sanzione della sospensione dall'uscita pomeridiana e/o serale irrogata per le vie brevi dal Personale educativo.
8. La reiterazione di mancanze lievi, anche di diversa natura, comporterà comunque la sanzione di maggiore gravità secondo il Regolamento di Disciplina dell'Istituto.
9. Gli ammonimenti scritti, rilevati dal registro "*rapporti disciplinari*", saranno valutati ai fini della graduatoria per l'ammissione in convitto per l'a.s. anno successivo e se pari o superiori a tre (3) determineranno l'inserimento all'ultimo posto della graduatoria.
10. I provvedimenti di allontanamento, anche temporaneo, dal convitto (sospensione disciplinare) comporteranno l'esclusione dalla graduatoria di ammissione al convitto per l'anno scolastico successivo

Articolo 28

(Allontanamento definitivo dal Convitto)

L'Organo irrogante, sulla base delle osservazioni sul comportamento dei convittori da parte degli Educatori, delle ammonizioni e annotazioni disciplinari, delle recidive di qualsiasi tipo nonché della rilevanza delle mancanze, irroga la sanzione disciplinare dell'allontanamento definitivo dal Convitto per gli alunni convittori:

1. responsabili di comportamenti perseguibili penalmente;
2. di comportamenti violenti a danno di altri convittori e/o del personale del convitto;
3. responsabili di atti ritenuti assolutamente incompatibili con la vita convittuale;
4. che si allontanino arbitrariamente dal convitto;
5. risultati in possesso di sostanze stupefacenti in convitto o a scuola;

6. che non abbiano pagato le rette convittuali per gli aa.ss. pregressi;
7. che compiano atti di vandalismo, sia a scuola che in convitto, e non risarciscano i danni alla struttura e/o suppellettili entro il termine concesso dalla Scuola;

Articolo 29

(Effetti delle sanzioni disciplinari)

Oltre alle sanzioni irrogate a norma del Regolamento di disciplina dell'istituto, tutte le sanzioni incideranno comunque sulla posizione di graduatoria e per l'accesso al convitto del convittore per il successivo anno scolastico.

Articolo 30

(Procedimento per l'irrogazione di sanzioni che comportino allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto)

1. L'infrazione viene annotata sul registro di squadra e dei rapporti disciplinari.
2. Il registro dei rapporti disciplinari, con la annotazione dell'infrazione viene consegnato al Dirigente scolastico unitamente ad una relazione sul comportamento complessivo del convittore e delle eventuali precedenti annotazioni disciplinari a suo carico; il Dirigente Scolastico provvederà ai successivi incombenzi procedurali a norma del Regolamento di Disciplina dell'Istituto;
11. Per il procedimento di irrogazione di sanzioni che comportino allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto si rinvia al Regolamento di disciplina dell'Istituto che qui si intende integralmente riportato e ritrascritto.

Articolo 31

(Opposizioni, impugnative e ricorsi)

1. Si rinvia al Regolamento di disciplina dell'Istituto che qui si intende integralmente riportato e ritrascritto

Articolo 32

(Consiglio di garanzia)

1. Il Consiglio di garanzia è lo stesso previsto nel Regolamento di Istituto integrato, per provvedimenti che riguardino convittori, da n.3 educatori designati dal Collegio del Personale Educativo e in tale composizione delibera con le modalità e procedure determinate nel Regolamento di disciplina dell'Istituto al quale si fa espresso rinvio.

Articolo 33

(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio al Regolamento di Istituto e alle norme vigenti.

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE

- Principi (articolo 1)..... pag. 2
- Posti disponibili (articolo 2)..... pag. 2
- Ammissione al Convitto (articolo 3)..... pag. 2
- Accesso ai diversamente abili (articolo 4)..... pag. 3
- La retta e la cauzione (articolo 5)..... pag. 4
- Dotazione, assegnazione camere (articolo 6)..... pag. 5
- Atto d'assenso (articolo 7)..... pag. 5
- Orari (articolo 8)..... pag. 5
- Gestione delle uscite (articolo 9)..... pag. 6
- Uscita pomeridiana (articolo 10)..... pag. 7
- Rientro in Convitto (articolo 11)..... pag. 8
- Organizzazione convittori (articolo 12)..... pag. 8
- Assistenza medica e Servizio Sanitario (articolo 13)..... pag. 8
- Divieto di consumo di bevande alcoliche e di fumo (articolo 14)..... pag. 9
- Fondi residui (articolo 15)..... pag. 9

TITOLO II – IL CONVITTORE

- Comportamento – Diritti e Doveri (articolo 16)..... pag. 9
- Ordine e pulizia (articolo 17)..... pag. 10
- Furti (articolo 18)..... pag. 10
- Malattia (articolo 19)..... pag. 10
- Studio pomeridiano (articolo 20)..... pag. 11
- Attività educative (articolo 21)..... pag. 11
- Rappresentanti di Convitto (articolo 22)..... pag. 11

TITOLO III – IL PERSONALE EDUCATIVO

- Vigilanza e assistenza (articolo 23)..... pag. 11
- Funzioni Aggiuntive (articolo 24)..... pag. 12
- Educatore Coordinatore (articolo 25)..... pag. 12
- Personale di convitto (articolo 26)..... pag. 12
- Sanzioni (articolo 27)..... pag. 13
- Allontanamento definitivo dal Convitto (articolo 28)..... pag. 13
- Effetti delle sanzioni disciplinari (articolo 29)..... pag. 14
- Procedimento per l'irrogazione di sanzioni che comportino allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto (art.30) ... pag. 14
- Opposizioni, Impugnative e Ricorsi (articolo 31)..... pag. 14
- Consiglio di garanzia (articolo 32)..... pag. 14
- Norme finali (articolo 33)..... pag. 14